



COMUNICATO UFFICIALE N. 01 DEL 22 LUGLIO 2008

Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito

<http://www.lnd.it> nella sezione Delegazione Provinciale di Como

oppure sul sito <http://www.figc.co.it>

Per comunicazioni utilizzare la casella di posta elettronica del.como@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2008 - 2009

1. - COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(Nessuna Comunicazione)

2. - COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 – VISITA MEDICA CALCIATORI

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 Stagione Sportiva 2008/2009

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

**2.2 – TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
IN VIGORE NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2008 AL 30 GIUGNO
2012**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 6
Stagione Sportiva 2008/2009**

**TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. IN VIGORE
NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2008 AL 30 GIUGNO 2012**

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato le nuove coperture assicurative obbligatorie dei tesserati e dei dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti - per le attività di competenza – garantite dalla CARIGE ASSICURAZIONI S.p.a., le quali saranno in vigore nel periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2012.

Le polizze obbligatorie a favore dei soggetti assicurati (**convenzione infortuni con relativa tabella lesioni, responsabilità civile terzi e dipendenti, assistenza e tutela giudiziaria**) prevedono le garanzie indicate negli allegati al presente Comunicato che ne costituiscono parte integrante.

Si allega, altresì, lo schema relativo alle procedure da seguire in caso di sinistro, oltre al modulo di denuncia dei sinistri.

Si precisa che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità e' pari a **Euro 31,00 per gli assicurati non rientranti nella categoria dei Dirigenti delle Società della L.N.D..**

Per quanto attiene, invece, il premio relativo alla copertura assicurativa del settore Dirigenti delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: **ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A, A2 e B delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 180,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00.**

Si ricorda, inoltre, che e' sempre attivo il **servizio di consulenza** per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti. Tale servizio è disponibile **nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Allegati al Presente Comunicato Ufficiale:

- Convenzione assicurativa (**Allegato n°1**) ;
- Modulo denuncia del sinistro (**Allegato n°2**) ;
- Procedure da seguire in caso di sinistro (**Allegato n°3**) ;
- Tabella lesioni (**Allegato n° 4**) .

2.3 – ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. – SVINCOLO PER DECADENZA

COMUNICATO UFFICIALE n. 9 Stagione sportiva 2008/2009

Si richiama l'attenzione delle Società della L.N.D. e dei calciatori interessati in ordine alle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F..

Al riguardo, si chiarisce che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente.

Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.4 – CONVENZIONE F.I.G.C. LND – CONI - ICS

Si allega al presente comunicato (**Allegato n°5**), copia della nota dell'Istituto per il Credito Sportivo, inerente l'oggetto,(circolare n. 8 del 15/07/2008 della L.N.D.)

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 – PROROGA NOMINA VICE-COMMISSARI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Con provvedimento in data 30 giugno 2008, il Commissario Straordinario ha prorogato al 31/12/2008 la nomina dei vice Commissari Straordinari dott. Luigi Fantò e dott. Edmondo Caira.

3.2 – PROROGA INCARICHI COORDINATORE DELLE RAPPRESENTATIVE DEL C.R.L. E ADDETTO GESTIONE CORSI ALLENATORI

Con provvedimento in data 30 giugno 2008, il Commissario Straordinario ha prorogato al 31/12/2008:

- incarico di coordinatore delle rappresentative C.R.L. a suo tempo conferito al sig. Alessandro Ardemagni
- incarico di addetto alla gestione Corsi Allenatori organizzati dal C.R.L. a suo tempo conferito al sig. Mario Tanelli.

3.3 – COMMISSIONE CONSULTIVA

Il Commissario Straordinario, considerato che nel 2° semestre dell'anno in corso occorre programmare l'attività sportiva del Comitato regionale, e che per una predisposizione ottimale della stessa è utile anche il contributo di soggetti che, operando sul territorio, conoscono bene le esigenze e le aspettative delle società, ha costituito a tal fine una Commissione consultiva, presieduta dal medesimo Commissario Straordinario e composta, oltre che dei due Vice Commissari Caira e Fantò, dai delegati provinciali Giuseppe Baretta e Achille Cotrufo e dai dirigenti di società Felice Belloli, Claudio Bocchietti e Sante Cornaggia.

3.4 – SVINCOLI – ART. 108 NO.I.F. (PER ACCORDO)

Si informano le società che nel sito del comitato scrivente, nella sezione “ NOTIZIE ED EVENTI” è possibile visionare elenco degli svincoli art. 108 N.O.I.F., per accordo.

3.5 – SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA

Si informano le società che dal 24 luglio al 14 agosto p.v. il servizio di consulenza assicurativa è sospeso, riprenderà giovedì 21 agosto 2008.

3.6 – CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT – FONDAZIONE DON C. GNOCCHI/C.R.L.-L.N.D.

Si avvisano le società affiliate che dal settembre 2008 partirà per il terzo anno l'attività del Centro di Medicina dello Sport presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Lega Nazionale Dilettanti (LND), Comitato Regionale Lombardia (CRL), in via Pitteri 95/2 a Milano.

Il Centro è in possesso di idoneità Regionale (attualmente non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) ed è abilitato al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica (sana e robusta costituzione).

Il Centro è stato voluto dal Comitato Regionale per fornire un servizio di elevata qualità sia per l'aspetto medico, sia per l'aspetto organizzativo ed è gestito in collaborazione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi che vanta una pluriennale esperienza nel settore della riabilitazione e della Medicina dello Sport in tutta Italia.

Con l'intento di fornire una prestazione ottimale in tempi rapidi ed evitare lunghe attese si consigliano fortemente le società interessate a prenotare al più presto le visite.

Per prenotazioni e informazioni:

- 1- via telefonica al numero 02/21722240 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00
- 2- via fax al numero 02/21722240, indicando sulla richiesta il nominativo da contattare per conferma ed il relativo recapito telefonico;
- 3- via E-mail alla casella medicinadellosport.pitteri@dongnocchi.it

ATTENZIONE

Si ricorda che gli atleti e gli arbitri che si sottopongono alla visita di idoneità agonistica devono portare i seguenti documenti:

- 1- richiesta della società sportiva compilata, timbrata e firmata in originale dal Responsabile
- 2- certificato di idoneità dell'anno precedente, scaduto o in scadenza
- 3- tessera sanitaria e codice fiscale dell'atleta
- 4- Se l'atleta è minorenni occorre il codice fiscale del tutore che lo accompagna

Per le visite di idoneità non agonistiche è necessario il tesserino sanitario ed il documento di identità

Per garantire una prestazione medica efficace e utile, si raccomanda a tutti gli utenti di portare precedenti esami del sangue , Elettrocardiogrammi, Ecocardiogrammi ecc.

4-COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE ESCOLASTICO DEL C. R. L.

(Nessuna Comunicazione)

5-COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1 – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA. LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE UFFICIALI, IN RELAZIONE ALL'ETÀ.

1. Alle gare dei campionati di ECCELLENZA, PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA, nonché alle altre gare dell'attività ufficiale organizzata da questo Comitato Regionale e/o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali lombarde, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle NOIF.

2. A parziale modifica di quanto stabilito a suo tempo dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia, le società hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutto la durata della stessa e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive i calciatori di seguito indicati:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • categoria eccellenza e promozione | 1 calciatore nato dall' 1.1.1989
ed 1 calciatore nato dall' 1.1.1990 |
| • categoria prima | 1 calciatore nato dall' 1.1.1988
ed 1 calciatore nato dall' 1.1.1987 |
| • categoria seconda | 1 calciatore nato dall' 1.1.1986
ed 1 calciatore nato dall' 1.1.1987 |
| • categoria terza | 1 calciatore nato dall' 1.1.1985
ed 1 calciatore nato dall' 1.1.1986 |

Tale obbligo non sussiste:

- in caso di espulsione dal campo;
- in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, ove siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite.

Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.

5.2 – AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

- Campionati di 2^a e 3^a Categoria
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21"
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18"
- Campionato Regionale e Provinciale "Juniores"
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque

1 ^a rinuncia	Euro 150,00
2 ^a rinuncia	Euro 250,00
3 ^a rinuncia	Euro 500,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

5.3 – CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque:

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile

5.4 – SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco.

Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

5.5 – PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

5.6 – ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

5.7 – ALLENATORI

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1^a e di 2^a Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2^a Categoria o al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E' fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2008/2009 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D E 14.000,00
- Campionato di Eccellenza E 11.500,00
- Campionato di Promozione E 9.500,00
- Campionato di 1^a Categoria E 7.500,00
- Campionato di 2^a Categoria E 3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A" E 12.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2" E 9.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B" E 7.800,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A" E 14.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2" E 10.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B" E 7.800,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque E 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale o Regionale E 3.000,00
- Allenatore "squadre minori" E 3.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore

interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2ª categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta su appositi moduli e depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

5.8 – RECUPERI GARE

La Delegazione Provinciale di Como può far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

5.9 – ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

5.10 – CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

5.11 – MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

5.12 – FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

5.13 – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

5.14 – TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

5.15 – SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2008/2009 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

5.16 – USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale.

Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

COMUNICAZIONI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

5.17 – ATTIVITÀ DI BASE ED ATTIVITÀ GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Per opportuna notizia e norma, si allega al presente comunicato (**Allegato n°6**) il “Comunicato Ufficiale n, 1 – 2008/2009” e relativi “allegati” (**Allegato n°7**) del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. .

NOTA BENE:

Si farà riserva di comunicare il periodo d’iscrizione non appena il suddetto Settore avrà fatto conoscere gli eventuali importi da versare ai fini della partecipazione ai vari campionati e/o tornei.

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

(RIUNIONE DEL GIORNO 26/06/2008)

PRESENTI: Vito MALCANGI (Presidente F.F.), Paolo ALTOMARE, Riccardo REBECCHI componenti; SERAFINO Orazio (Segretario); Marco GAVIO (Rappresentante A.I.A.)

5.18 – RECLAMO SOCIETÀ XENIA SPORT CAT. JUN. PROV. TORNEO “ORANGE CUP” GARA DEL 07/06/2008 CASCINAMATESE/XENIA CALCIO C.U. N.47 DELLA DELEGAZIONE DI COMO DATATO 19/06/2008

La società XENIA SPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco PASQUINA sino al 30/06/2010 lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il predetto calciatore non avrebbe colpito l’arbitro con un pugno al volto, ma si sarebbe limitato a “proteggersi dall’irruenza del direttore di gara” ponendo le braccia in avanti e toccandolo sul petto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che, nel referto arbitrale, non è specificata in modo alcuno l’intensità con cui il PASQUINA ha colpito l’arbitro al volto, né è precisato se il pugno abbia causato conseguenze fisiche al direttore di gara stesso. L’arbitro, tuttavia, sentito da codesta Commissione, ha chiarito che il “pugno” infertogli dal PASQUINO era pressoché privo di energia da non avergli causato alcun

dolore e da poter essere qualificato più come gesto di protesta che come atto di violenza vero e proprio. Alla luce di tali precisazioni rese dall'arbitro, pur ritenendo assolutamente grave e censurabile la condotta posta in essere dal PASQUINO, appare corretto valutare la stessa con minor rigore.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Marco PASQUINA a tutto il 30/06/2009 si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa reclamo a favore della reclamante, se versata.

(RIUNIONE DEL GIORNO 10/07/2008)

PRESENTI: Sergio CARNEVALE (V. Presidente), Paolo ALTOMARE, Manuel ORSI componenti; SERAFINO Orazio (Segretario); Marco GAVIO (Rappresentante A.I.A.)

**5.19 – RECLAMO SOCIETÀ XENIA SPORT CATEG. JUNIORES
TORNEO “ORANGE CUP”
GARA CASCINAMATESE/XENIA CALCIO DEL 07/06/2008
C.U. N.47 DEL CRL DATATO 03/07/2008**

La società XENIA SPORT ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare territoriale che ha squalificato il calciatore PASQUINA MARCO a tutto il 30/06/2009, chiedendo la revoca e/o riduzione della sanzione comminata da questa Commissione.

La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l'inammissibilità del ricorso avanzato dalla società XENIA SPORT, in quanto ai sensi dell'art.44 del CGS la Commissione Disciplinare Territoriale, in secondo grado, giudica esclusivamente avverso le decisioni di primo grado del Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 22 LUGLIO 2008